



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
Unità Organizzativa Tecnica

Via Isolino n°22 – 80077 Ischia (NA) tel.: 081/5072801 – fax: 081/5072850 – e-mail: ischia@guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 69/2012

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia.

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 52/2012 in data 31.05.2012 con la quale si disciplinano, ai fini della sicurezza e dell'operatività portuale, le operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nel Circondario Marittimo di Ischia;
- VISTA:** la nota prot. n. 02.01.16/11036 in data 20.06.2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio;
- VISTA:** la concessione demaniale marittima n.2 Rep. n.479 in data 03.02.2011 rilasciata dalla Regione Campania;
- VISTA:** la determina n.230 in data 28.12.2011, del Comune di Forio, con la quale autorizza la continuazione delle attività affidate ai sensi dell'art. 45 bis C.d.N., tra cui la concessione demaniale marittima sopra richiamata;
- VISTI:** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Articolo unico

Fermo quanto stabilito dall'art.1 dell'ordinanza n°52/2012, intendasi così modificato il successivo art. 4:

(Individuazione dei siti)

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del circondario marittimo di Ischia disciplinate dalla presente ordinanza potranno essere svolte unicamente nei siti di seguito indicati:

Porto di Ischia: banchina Olimpica ormeggio "1/2 bassa" (dalla bitta n° 72 alla bitta n° 74) compatibilmente con le prioritarie esigenze operative della banchina stessa;

Porto di Casamicciola Terme: banchina commerciale negli spazi compresi tra la bitta 92b e 93 (ormeggio n° 1) e la bitta n° 93 e 94 (ormeggio n° 2);

Porto di Sant'Angelo: piccolo scalo di alaggio pubblico situato nell'area demaniale marittima denominata "darsena sotto la torre" adiacente la Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo ed utilizzabile senza l'ausilio di camion e/o autogrù stante il divieto di accesso in ambito portuale.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 03, riferitamente alle attività di alaggio e varo che possono svolgersi liberamente sugli scivoli pubblici, purché in forma occasionale, la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno sempre essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata.

Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta anche verbale da parte dell'Autorità Marittima.

Lo specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo

E fatto assoluto divieto di alare e/o varare qualsiasi tipo di unità all'interno dello scivolo costituito dalla c.d. "foce vecchia" all'interno del porto di Ischia. E' altresì vietata la sosta di qualsiasi unità anche per breve durata.

Ischia, 04.07.2012

***f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO***

**Copia conforme all'originale
Sottoscritta con firma autografa e
Conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**